

N. 00203/2011 REG.PROV.CAU.
N. 00373/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 373 del 2011, proposto da:

LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA MELIS & PONTI
Snc e FEDERLAB SARDEGNA - ASSOCIAZIONE
LABORATORI ANALISICHIMICO / CLINICHE SARDEGNA;
rappresentati e difesi dagli avv. Mauro Barberio, Stefano Porcu, con
domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, via Garibaldi N.5;

contro

ASL 5 - ORISTANO, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele
Miscali, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Sardegna in
Cagliari, via Sassari N.17;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-della nota prot. 19644 del 16.3.2011 con la quale il Commissario

dell'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano ha imposto al laboratorio ricorrente l'applicazione, per l'anno 2011, dello <sconto> sulle tariffe delle prestazioni di specialistica ambulatoriale (laboratorio), di cui all'art. 1, comma 796 lett. o), delle Legge 27.12.2006 27.12.2006 n. 296 e di tutti gli altri atti connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl 5 - Oristano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2011 il Consigliere dott. Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori Porcu e Miscali;

Considerato che la norma nazionale qui applicata (finanziaria 296/2006 art. 1 comma 796 lett "o") è stata ritenuta, dalla Corte costituzionale (cfr. sentt. 94/2009 e 243/2010), legittima proprio in considerazione della sua temporaneità (sconto imposto del 20 % per il solo triennio 2007-2009);

rilevato che la regione non ha assunto -rispetto al Nomenclatore tariffario regionale vigente in Sardegna- formali decisione (legislative e/o amministrative) in ordine ad eventuali riduzioni dei corrispettivi

per le prestazioni di laboratorio;

ritenuto che allo stato la Asl non può imporre, autonomamente, una riduzione dei corrispettivi in applicazione di una norma nazionale (peraltro parametrata al Nomenclatore tariffario nazionale) comunque oggettivamente non applicabile per il 2011;

considerato che l'imposizione dello sconto del 20% incide in modo grave in un contesto di già attuata incisiva riduzione del budget del ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)

Accoglie e per l'effetto:

- a) sospende il provvedimento impugnato;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 ottobre 2011; .

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere

Grazia Flaim, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Documento pubblicato sul sito www.federlabitalia.com